



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Istituto di Istruzione Superiore  
Tecnico Professionale "Spagna - Campani"**  
C. Mecc.: PGIS03100P - C. Fisc.: 93023290542  
Web: [www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it](http://www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it)  
Email: [pgis03100p@istruzione.it](mailto:pgis03100p@istruzione.it)  
PEC: [pgis03100p@pec.istruzione.it](mailto:pgis03100p@pec.istruzione.it)

*(Delega al Governo per la adozione di misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio)*

Le classi IV S.I.A. e III SPO.- R.I.M. hanno lavorato insieme alla realizzazione della presente proposta di Legge sia per una certa coincidenza dei programmi ed argomenti di studio, sia per il comune e vivo interesse suscitato negli alunni delle classi dal progetto e dall'argomento prescelto.

L'attività, coordinata ed ispirata dai corrispondenti insegnanti di diritto, si è sviluppata attraverso la ricerca in rete delle notizie e dei documenti attinenti l'argomento (la cui scelta è stata anch'essa frutto della elaborazione degli studenti), la valutazione e rielaborazione dei contenuti, la espressione finale di una proposta di Legge che è sembrata razionale ed opportuna.



Gli argomenti approfonditi come necessario preludio alla maturazione della proposta di legge finale riguardante la introduzione di specifiche progettuali ecocompatibili relative al consumo di energia elettrica da parte degli elettrodomestici in stand by sono stati:

1. Atti della U.E.; rapporto tra Direttive e legislazione nazionale; legge delega e decreti legislativi.

2. Necessità di salvaguardia dell'ambiente mediante la adozione di politiche miranti alla ecocompatibilità. Necessità di ricorrere a fonti di energia rinnovabili; necessità di efficientamento delle fonti energetiche e, soprattutto, di lottare contro ogni spreco di energia.

.....

1. Senza pretese di completezza gli studenti si sono soffermati su alcuni degli **atti provenienti dall'Unione Europea:**

a. Regolamenti

I regolamenti sono atti giuridici che si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i paesi dell'UE non appena entrano in vigore, senza bisogno di essere recepiti nell'ordinamento nazionale. Sono vincolanti in tutti i loro elementi per tutti i paesi dell'UE.

b. Direttive



Le direttive impongono ai paesi dell'UE di conseguire determinati risultati, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come realizzarli. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale e conseguire gli obiettivi stabiliti. Le autorità nazionali devono comunicare tali misure alla Commissione europea.

Il recepimento nel diritto nazionale deve avvenire entro il termine fissato quando la direttiva viene adottata (generalmente entro 2 anni). Quando un paese non recepisce correttamente una direttiva, la Commissione può avviare un procedimento d'infrazione.

c. Raccomandazioni.

Le raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. Non hanno carattere vincolante.

**Art. 76 della Costituzione:**

*“L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”*

Il Governo, in via eccezionale, nei casi, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, può esercitare la funzione legislativa, che istituzionalmente spetta al



Parlamento.

In [Italia](#) la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della [Costituzione della Repubblica Italiana](#) ed è uno strumento con il quale le [Camere](#) decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da [riserva di legge formale](#), stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la c.d. "cornice" entro la quale il [Governo della Repubblica Italiana](#) dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una apposita legge detta per l'appunto [legge delega](#). Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziata da illegittimità costituzionale (per il c.d. "eccesso di delega legislativa").

La disposizione disciplina la figura della delega al Governo della funzione legislativa che si sviluppa sulle figure della [legge delega](#) (con cui, appunto, si conferisce il potere al Governo nel suo complesso) e del decreto legislativo (l'atto governativo che costituisce esercizio dell'attribuzione). L'esecutivo che la esercita può avvalersi dell'apporto di soggetti o commissioni dotati di specifiche competenze tecniche, in caso di materia complessa, ma non può, a sua volta, delegare l'intera funzione.

Il secondo comma specifica i limiti cui è sottoposta l'attività delegata. In particolare, la delega:

può essere conferita solo con legge;



deve rivolgersi all'intero Governo e non a singoli organi;

deve definire l'oggetto della delega;

deve essere esercitata entro un termine prefissato;

deve fissare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi;

non può riguardare atti che costituiscono approvazione, conversione di provvedimenti dello stesso Governo (ad es. conversione di un decreto-legge);

deve essere discussa ed approvata in Assemblea;

non deve riguardare materie disciplinate da legge costituzionale.

I decreti legislativi del Governo sono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati con decreto dal Presidente della Repubblica.

2. Secondo la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (ONU), l'**ecosostenibilità** ambientale consiste nell'agire in modo da garantire alle generazioni future le risorse naturali disponibili per vivere uno stile di vita uguale, se non migliore, delle generazioni attuali

Il concetto di sostenibilità ambientale è entrato solo di recente a far parte del nostro vocabolario comune.



Esso fa riferimento alle condizioni biofisiche della Terra e all'uso che viene fatto delle sue risorse.

Per la maggior parte della sua storia, l'essere umano ha sfruttato le risorse terrestri senza preoccuparsi delle conseguenze. La sostenibilità ambientale vuole stravolgere questo *modus operandi* con un nuovo modello di sviluppo.

È chiaro che la crescita delle società e delle economie umane è inarrestabile: ma d'ora in avanti, per non subire gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, bisogna crescere in modo sostenibile.

Negli ultimi anni le pratiche di protezione dell'ambiente si sono evolute; dall'aspetto meramente ecologico si sono estese anche a quello socio-economico, del controllo dei consumi, dell'efficienza energetica.

**Economia, uguaglianza e ambiente.** Si parla di sostenibilità ambientale quando questi tre elementi funzionano in armonia. In altre parole, proteggere l'ambiente significa anche promuovere l'uguaglianza e preservare la crescita economica.

La sostenibilità ambientale è infatti parte del modello di sviluppo sostenibile. Nei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, l'ONU lega intrinsecamente la sostenibilità alla tutela dell'ambiente.



A fine 2021 il segretario generale delle Nazioni Unite ha pubblicato la roadmap globale 2030 per l'energia pulita.

.....

Onorevoli colleghi,

Nel quadro del comune e doveroso impegno ad agire in modo da garantire alle generazioni future le risorse naturali disponibili per vivere uno stile di vita uguale, se non migliore, delle generazioni attuali, si ritiene di dare seguito, applicazione ed ulteriore sviluppo alla Direttiva U.E n. 2005/32/CE ed ai successivi Regolamenti n. 1275/2008 e n. 801/2013 con lo scopo di azzerare il consumo delle apparecchiature elettriche, in modalità stand by e spento, domestiche e da ufficio.

La modalità standby o “modalità d’attesa” è quella condizione in cui un dispositivo non è in funzionamento, ma potrebbe esserlo prontamente da un momento all’altro, di solito attraverso l’utilizzo di un telecomando.

Questa modalità, qualora l’apparecchio la prevedesse, viene individuata da una lucina (quasi sempre rossa) apposta sullo stesso.

In fase di standby il dispositivo continua comunque a consumare energia elettrica, non tanto per alimentare il led che vediamo (consumo irrisorio), quanto per far comunque passare corrente tra i circuiti.



Troviamo che il solo pensiero di un elettrodomestico che, non utilizzato ed una volta spento, possa continuare a consumare energia sia un controsenso ed un segno evidente che nei decenni la nostra società, non a caso talvolta definita “dei consumi”, abbia deviato dalla via della ragione ed assunto comportamenti perfino aberranti che, tuttavia, non si può davvero continuare a mantenere mettendo a rischio, in prospettiva, la stessa sopravvivenza del pianeta e della specie umana. Le richiamate norme europee che, fissando limiti massimi al consumo, risolvevano solo parzialmente il problema e che sono rimaste comunque a tutt’oggi in buona parte disattese, dovranno essere non solo recepite e puntualmente applicate nel nostro Paese ma, come vedremo, in una veste più rigorosa che preveda, come detto, il consumo zero.

Ad oggi un terzo degli elettrodomestici venduti nel Vecchio Continente non rispetta infatti queste indicazioni.

I loro consumi superano infatti, in spregio ai limiti imposti, i 3 watt in media di potenza assorbita da fermo, che tradotto in altri termini equivalgono a ben 3,6 milioni di tonnellate di Co2 rilasciate nell’atmosfera e 1 miliardo di euro bruciati in energia elettrica non necessaria. Anche quando l’elettrodomestico non è in funzione, assorbe energia consumando watt soprattutto quando è in fase di “attesa”. Secondo l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in media un singolo dispositivo elettronico in modalità stand-by può





consumare da 1 a 4 watt ogni ora, che sulla bolletta si traduce in un consumo pari al 10% della spesa complessiva.

Gli apparecchi più ‘spreconi’ in stand-by sono: videogiochi, stampanti laser, fotocopiatrici e console, decoder terrestri, macchine del caffè, router, forni elettrici e impianti stereo che, se collegati ad una presa della corrente, possono sprecare fino al 95% dell’energia assorbita. Nella lista dei cattivi figurano anche i caricatori dei cellulari che troppo spesso dimentichiamo per ore – in alcuni casi giorni – collegati alla presa della corrente senza utilizzarli.

La propensione decisamente ‘energivora’ degli elettrodomestici (ma anche degli utilizzatori finali) di fabbricazione europea rappresenta un danno enorme per l’economia e per l’ambiente. Per una famiglia italiana media si calcola che il dispendio energetico possa arrivare addirittura a circa 400 euro all’anno; a livello europeo, invece, tutto questo spreco corrisponde all’11% dell’energia totale prodotta.

Per non parlare delle conseguenze ambientali che equivalgono a milioni di tonnellate di gas tossici prodotti.

Negli ultimi tempi si parla molto del carobolletta e di quanto l’energia elettrica possa pesare sul bilancio familiare.



La situazione attuale della guerra in Ucraina, sta avendo non poche ripercussioni economiche. Luce e gas sono i settori penalizzati dalla crisi internazionale, con il risultato di impennare la spesa per le bollette.

Quanto ancora occorrerà aspettare prima che si ponga fine a questo enorme spreco?

Non molto in verità in caso di approvazione della seguente proposta di legge di delegazione al Governo...

Art. 1

1. Delega al Governo per la adozione di norme attinenti il consumo delle apparecchiature elettriche in fase di stand by e spento per recepire nel nostro ordinamento i contenuti della vigente normativa europea in materia e per emanare norme sanzionatorie da applicare nei confronti di chi violasse la emananda disciplina.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con il fine di rendere obbligatorio per i produttori l'inserimento di un dispositivo o, comunque, l'adozione di una progettualità nella fabbricazione di elettrodomestici, tali da impedire qualsiasi consumo di energia elettrica in fase di non utilizzo degli apparecchi (modalità di attesa o spento), nonché le conseguenti e necessarie norme attuative;



3. Il Governo è delegato, altresì, a predisporre misure che vietino la importazione nel nostro paese di apparecchiature elettriche, ad uso domestico o da ufficio, che non rispettino la emananda normativa, nonché norme sanzionatorie per chi dovesse violare il predetto divieto di importazione.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire i seguenti principi e criteri direttivi: i decreti legislativi richiesti dovranno essere preceduti da verifica che le emanande norme non comportino aumento di spesa per i produttori e la entrata in vigore di tali decreti dovrà essere posticipata, concedendo un congruo termine, perché i destinatari delle norme possano ad esse adeguarsi senza contraccolpi per la produzione.

Il regime sanzionatorio dovrà prevedere ammende commisurate alla gravità della violazione e della sussistenza di eventuale recidiva.

Fonti: Costituzione della Repubblica, siti vari.

